

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO

TERZO GRUPPO FAQ AVVISO 2023/2024

37.D Art.5 c.3 lett. c): È possibile utilizzare aree non ancora bonificate ma la cui bonifica può essere realizzata tramite interventi di phytoremediation e forestazione e quindi attraverso l'intervento stesso che viene candidato a finanziamento?

37.R Sì è possibile però nel rispetto del D. Lgs. 152/2006, Parte Quarta, Titolo V, e ss.mm.ii, di utilizzare aree su cui sia stato avviato, ancorché non completato, un intervento di bonifica, ovvero quando le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, e/o nel sottosuolo e/o nelle acque sotterranee non superino i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), e a condizione che (B) gli stessi livelli non siano pregiudizievoli per (i) la sopravvivenza e la crescita del materiale forestale di propagazione impiegato e permettano (ii) il raggiungimento degli obiettivi di bonifica e ripristino ambientale del sito, fermo restando l'acquisizione delle dovute autorizzazioni.

38.D Art. 5 c.3 lett. f): È possibile utilizzare aree temporaneamente prive di copertura a seguito di fenomeni valanghivi, anche con obiettivo di protezione dei territori abitati sottostanti in analogia a quanto già in corso sull'annualità 2022 del PNRR per quanto concerne aree percorse da incendi?

38.R Sì, come previsto dall'art.5 comma 3 lettera f) dell'avviso pubblico 2023-2024, sono considerate prioritarie: "aree forestali, quali individuate dall'art. 4, comma d), del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente". Difatti, i fenomeni valanghivi rientrano nella categoria di "avversità abiotiche" e di "eventi accidentali", citati nel suddetto D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34.